

**Comune di Rimini**Segretario Generale
Settore Governo del Territorio
U.O. Condonò, Agibilità e Centro Storico
Ufficio AgibilitàVia Rosaspina n.21- 47923 Rimini
Tel. 0541/704400 (codice 8) - 704811 (portineria)
Pec: sportello.edilizia@pec.comune.rimini.it
URL: <http://www.comune.rimini.it>
c.f.-p.iva 00304260409

- Alla Fondazione della Rete Professioni Tecniche della Provincia di Rimini
[pec: fondazionerpt.rimini@pec.it](mailto:fondazionerpt.rimini@pec.it)
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
[pec: ordine.rimini@ingpec.eu](mailto:ordine.rimini@ingpec.eu)
- All' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
[pec: oappc.rimini@archiworldpec.it](mailto:oappc.rimini@archiworldpec.it)
- All' Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini
[pec: collegio.rimini@geopec.it](mailto:collegio.rimini@geopec.it)
- All' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
[pec: oger@pec.geologiemiliaromagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiliaromagna.it)
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
[pec: collegiodirimini@pec.cnpi.it](mailto:collegiodirimini@pec.cnpi.it)
- Alla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
[pec: protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it)

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA) – art. 23 della L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.i. Chiarimenti in merito ai criteri di applicazione del paragrafo 4.3 della D.G.R. 76/2014 in merito alle pratiche che devono essere inserite necessariamente nel campione di verifica e all'applicazione della sanzione di cui all'art.26 della L.R. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.i..

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si vuole rammentare quanto segue: come previsto al 3° comma dell'art.23 della L.R. 15/2013 e s.m.i., la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) deve essere presentata, per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere, ovvero entro quindici giorni dalla data di fine lavori come indicata nel quadro d) del modulo 3 di segnalazione, e comunque entro il termine di validità del titolo originario. La stessa è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

La presentazione tardiva della SCEA, ovvero il deposito della stessa oltre quindici giorni dalla data di fine lavori indicata nel quadro d) del modulo 3 di segnalazione, comporta come previsto dal paragrafo 4.3 della D.G.R. 76/2014 lettera c), **necessariamente la verifica di merito della pratica e la conseguente ispezione dell'edificio (sopralluogo).**

Il ritardo nella trasmissione della SCEA dopo la decorrenza di un intero mese dalla scadenza del termine entro il quale si ha l'obbligo della presentazione della SCEA stessa, ovvero:

- entro il termine di validità del titolo,
- entro quindici giorni dalla data di fine lavori indicata nel quadro d) del modulo 3 di segnalazione,

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.26, comma 1° della L.R. 15/2013 (€ 100 per unità immobiliare per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi).

La presente si rende necessaria al fine di chiarire meglio quali pratiche fanno necessariamente parte della verifica obbligatoria di merito e i conseguenti criteri di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.26, comma 1° della L.R. 15/2013; pertanto si invitano tutti i professionisti in indirizzo a prestare massima attenzione alla data di scadenza del titolo abilitativo, nonché a quella di effettiva conclusione delle opere rispetto alla data di presentazione della pratica di SCEA.

Distinti Saluti.

Il Responsabile del procedimento
Moreno Rossi
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente del Settore Governo del Territorio
Carlo Mario Piacquadio
(Firmato digitalmente)